

# **BGer 6B\_728/2018 vom 22. Oktober 2018**

Bundesgericht, 2018-10-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_728\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_728_2018)

FR: TF 6B\_728/2018 du 22 octobre 2018

IT: TF 6B\_728/2018 del 22 ottobre 2018

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Presentato dall'imputata, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un'autorità di ultima istanza cantonale ( art. 80 cpv. 1 LTF ), il gravame è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e sotto i citati aspetti ammissibile come ricorso in materia penale.

### **E. 2.1**

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale ( DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. e del diritto federale. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili ( DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).

### **E. 2.2**

La ricorrente si limita per la quasi totalità del gravame a riprodurre testualmente, adattandolo in alcuni punti sotto il profilo redazionale, l'allegato di appello presentato dinanzi alla Corte cantonale. Una simile motivazione non adempie le esposte esigenze ed è quindi inammissibile ( DTF 134 II 244 consid. 2.3). La ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio della CARP, unico oggetto dell'impugnativa, spiegando puntualmente perché violerebbero il diritto o poggerebbero su accertamenti di fatto chiaramente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione ( DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Le critiche appellatorie rivolte contro la sentenza impugnata non sostanziano arbitrio alcuno, né

rendono minimamente verosimile una violazione di specifiche disposizioni del diritto federale.

La ricorrente in particolare non fa valere la lesione delle disposizioni della legge federale sulla protezione degli animali, del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) e della relativa ordinanza sulla protezione degli animali, del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), su cui è fondato il giudizio di condanna. Accenna in modo generico ad accertamenti inesatti o incompleti, ma non si confronta specificatamente con i fatti esposti nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi sarebbero manifestamente in contrasto con determinati atti e pertanto arbitrari. Laddove poi richiama il principio "in dubio pro reo", disattende che nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, esso non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio ( DTF 138 V 74 consid. 7).

### **E. 3.1**

La ricorrente accenna ad una violazione del suo diritto di essere sentita, adducendo che a tutt'ora alcuni atti del procedimento penale non le sarebbero stati trasmessi. Fa in particolare riferimento al rapporto del 10 maggio 2016 dell'Ufficio del veterinario cantonale, alle risultanze di un controllo veterinario del 22 ottobre 2015 e ad una segnalazione del 22 aprile 2016 della Società svizzera per la protezione degli animali.

### **E. 3.2**

La ricorrente solleva la censura in termini generici. Non sostiene che le sarebbe stato rifiutato l'accesso agli atti nella procedura dinanzi alle autorità cantonali e non fa esplicitamente valere una violazione del suo diritto di esaminare gli atti giusta l' art. 107 cpv. 1 lett. a CPP . Disattende inoltre che dall'incarto risulta che la sua patrocinatrice ha visionato gli atti dell'istruzione penale dinanzi alla Pretura penale il 20 aprile 2017. Dal verbale del dibattimento, emerge altresì che in quella sede le parti hanno rinunciato ad assumere di nuovo determinate prove, già esperite nella procedura preliminare. Del resto, nell'allegato d'appello, la ricorrente non ha lamentato una violazione del suo diritto di essere sentita o l'esistenza di carenze sotto il profilo formale e dei diritti di difesa nella procedura penale. Nell'interrogatorio dinanzi al giudice di primo grado, alla ricorrente sono peraltro stati specificatamente contestati una serie di rapporti di controllo dell'Ufficio del veterinario cantonale, tra cui in particolare quello del 10 maggio 2016, sul quale ha quindi potuto esprimersi. In tali circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata in questa sede, deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità.

### **E. 4.1**

Nel resto del gravame la ricorrente, come visto, ribadisce sostanzialmente le argomentazioni presentate in appello. Contesta genericamente le cause della magrezza dei suoi bovini e l'affidabilità dei referti dell'Ufficio del veterinario cantonale, rimproverando alle precedenti istanze di non avere tenuto conto dei rapporti redatti da B.\_\_\_\_\_SA, che non avrebbe riscontrato inadempienze nella conduzione dell'azienda agricola.

### **E. 4.2**

La Corte cantonale nei considerandi da 6.4 a 6.6 del giudizio impugnato ha spiegato per quali ragioni è giunta alla conclusione secondo cui da tempo i bovini della ricorrente non avevano ricevuto regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati giusta gli art. 3 cpv. 3 e 4 cpv.1 OPAn. Ha parimenti esposto i motivi per cui ha ritenuto gli scarni rapporti

di B. \_\_\_\_\_ SA privi di credibilità, fondandosi per contro sui referti dell'Ufficio del veterinario cantonale, siccome dettagliati e corredati da documentazione fotografica (cfr. sentenza impugnata, consid. 7.4). La ricorrente non si confronta in modo puntuale con i suddetti considerandi e non spiega quindi con una motivazione specifica, conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché sarebbero manifestamente insostenibili o violerebbero determinate disposizioni del diritto federale. Insufficientemente motivato, il gravame non deve pertanto essere vagliato oltre.

#### **E. 5**

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.